

**ATTI DI INDIRIZZO**

*Risoluzione in Commissione:*

La I Commissione,

premessò che:

la legislazione in materia di rilascio di porto di pistola per difesa personale agli ufficiali delle forze armate dello Stato, a cura dei competenti uffici di polizia amministrativa delle prefetture, è applicata sulla base di parametri assai discrezionali e poco omogenei;

l'articolo 75 del T.U.L.P.S. (regio decreto n. 635/1940) stabilisce che: « Agli Ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato che ne facciano domanda, può essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola quando vestono l'abito civile. La domanda, su competente foglio bollato deve essere corredata da un certificato del comandante di Corpo o del capo ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente »;

l'interpretazione discrezionale del dettato normativo di cui sopra (facoltà di concedere), effettuata dai vice Prefetti Ispettori, i dirigenti di settore (Polizia Amministrativa) cui i Prefetti delle varie province delegano la trattazione e la valutazione delle istanze prodotte dai cittadini in materia di licenze di porto d'armi, determina, spesso, una illegittima disparità di trattamento tra cittadini di pari « status giuridico » (gli Ufficiali delle F.A.) da parte dell'Amministrazione dell'Interno, contraria ai principi della Carta Costituzionale e basata, esclusivamente, sul diverso tipo di discrezionalità esercitata dalle prefetture che ricevono l'istanza. Infatti, mentre per alcuni Ufficiali è sufficiente produrre la documentazione prevista dall'articolo 75 T.U.L.P.S. (attestato di servizio) per altri, con interpretazione ai limiti estremi del

dettato normativo, è richiesta una attestazione di « dimostrato bisogno » che, peraltro, riguarda le situazioni personali e professionali rientranti nell'articolo 42 del T.U.L.P.S. (regio decreto n. 773/1931);

l'interpretazione discrezionale, in senso fortemente restrittivo, della previsione normativa di cui all'articolo 75 T.U.L.P.S. si dimostra carente in termini di giusta tutela degli appartenenti alla categoria in questione e sensibilmente disallineata rispetto a quanto applicato negli altri Paesi della N.A.T.O.;

impegna il Governo

a dare pronta e completa attuazione al principio enunciato nell'articolo 75 T.U.L.P.S. a favore degli Ufficiali delle Forze Armate dello Stato provvedendo, a mezzo di apposito decreto, all'eliminazione delle note ministeriali in contrasto e a subordinare la concessione della licenza di porto di pistola per difesa personale agli appartenenti alla categoria in questione, unicamente al possesso dei seguenti requisiti di legge: a) assenza di carichi penali; b) idoneità al servizio militare incondizionato; c) nulla osta del Comando di appartenenza.

(7-00024) « Menia, Ascierto ».

\* \* \*

**ATTI DI CONTROLLO**

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

*Interpellanza urgente  
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

è iniziata la competizione per l'assegnazione da parte del CIO dell'organizzazione dei giochi Olimpici del 2012;

il Sindaco di Roma, Veltroni ha annunciato l'intenzione di porre la candidatura della città di Roma e tale disponibilità ha corrisposto l'impegno convergente del Presidente della Giunta Regionale Storace e una favorevole presa di posizione del Presidente del Consiglio Berlusconi;

tale evento costituirebbe per la Capitale e per tutta la nazione italiana un grande occasione di sviluppo, promozione dell'ideale sportivo, nonché una rilevante occasione promozionale internazionale;

Roma ha già un ottimo potenziale di impianti, infrastrutture e luoghi di accoglienza; il progetto presentato per la candidatura per l'edizione del 2004 era giudicato professionale e valido dal punto di vista dell'impatto ambientale. Di conseguenza, le Amministrazioni locali e l'eventuale Comitato organizzatore troverebbero una parte del lavoro già avviato;

lo scorso anno in occasione del Grande Giubileo del 2000, la città di Roma ha dimostrato di essere in grado di ospitare eventi che prevedono la partecipazione di milioni di persone, pianificando con anticipo le opere necessarie ed organizzando in modo positivo accoglienza ed ospitalità;

tale riuscita si è resa possibile grazie anche alla stretta e piena collaborazione tra tutte le Istituzioni dello Stato;

la forte collaborazione tra Governo ed Enti Locali ha permesso alla città di Torino di aggiudicarsi l'edizione delle Olimpiadi invernali del 2006;

la concorrenza di altre importanti probabili candidature come quelle di Toronto, Parigi, New York e Mosca sono superabili unicamente attraverso la forte e leale collaborazione del CONI con tutte le Istituzioni del Paese e un forte impegno del Governo in favore di Roma 2012 —:

quali interventi il Governo intenda assumere concretamente al fine di soste-

nere e favorire il successo della candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2012.

(2-00051) « Rutelli, Bettini, Buontempo, Sanza, Tanzilli, Cento, Pistone, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Boccia, Bottino, Bressa, Carbonella, Ciani, Colasio, Fanfani, Frigato, Gambale, Gentiloni Silveri, Iannuzzi, Leoni, Lusetti, Marini, Mazzuca, Pasetto, Piscitello, Rocchi, Tocci, Volpini, Fioroni, Giachetti, Lettieri, Loiero, Mantini, Milana, Molinari, Monaco, Mosella, Stradiotto, Vernetti ».

*Interrogazione a risposta orale:*

**BUONTEMPO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel 1996 il Sindaco di Roma, Francesco Rutelli, incarica l'architetto Richard Meier di progettare una nuova copertura per l'Ara Pacis;

nel 1998 il progetto viene approvato dal Campidoglio. Esponenti di associazioni ambientaliste, architetti e professori universitari contestano al sindaco di aver affidato l'incarico senza regolare concorso, e ritengono il progetto « inutile e dannoso »;

nel settembre 2000 iniziano i lavori, ed ai primi di dicembre si dà il via alla demolizione, interrotta dopo 10 giorni dal sovrintendente archeologico Adriano La Regina, in seguito alle segnalazioni di alcuni abitanti della zona preoccupati che la protezione del monumento non fosse sufficiente a garantirne l'integrità;

esperti e tecnici hanno più volte criticato il progetto di Meier, mettendo in evidenza la mancata valutazione d'impatto ambientale, obbligatoria per un centro storico;

nel giugno di quest'anno i lavori vengono nuovamente bloccati per un supplemento di indagini per essere certi che non siano presenti reperti archeologici legati all'antico porto di Ripetta;

notizie riportate dalla stampa ci informano che un nuovo progetto è all'esame del ministero dei beni culturali per modificare il precedente, lasciando « a vista » il monumento —:

quali siano le reali intenzioni del Governo per dare all'Ara Pacis una copertura adeguata alla sua storia millenaria, senza, però, alterarne i connotati originari. (3-00180)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

MALGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il professor Stefano Trabalza, invalido civile all'80 per cento (sclerosi multipla), è stato costretto a presentare ricorso al Tar per la Lombardia — sezione di Brescia (n. 136 del 2001), con la contestuale domanda cautelare (sospensiva) d'iscrizione con riserva nella graduatoria (o elenco) dei riservisti, avverso l'esclusione dal diritto alla riserva dei posti ex articolo 3 della legge 12 marzo 1999 n. 68, nonostante avesse regolarmente documentato la sua domanda del 7 giugno 2000 all'ufficio scolastico di Bergamo d'iscrizione alla graduatoria permanente *ex lege* n. 124 del 1999 per la classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche), con due certificati rilasciati dall'apposita commissione medica di cui all'articolo 1 comma 4 della citata legge n. 68 del 1999;

a nulla sono valsi i suoi reclami del 5 ottobre e 7 dicembre 2000 in quanto l'ufficio scolastico di Bergamo — con illegittimo atto d'imperio (nota n. 54565/C del 20 dicembre 2000) — gli confermava tale esclusione « non risultando l'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dagli Uffici

competenti, come previsto dall'articolo 8 comma 1 della legge n. 68 del 13 marzo 1999 » (*sic.*);

la determinazione dell'ufficio scolastico di Bergamo è illegittima sotto diversi profili: violazione dell'articolo 1 comma 4 della ripetuta legge n. 68 del 1999 (mancata applicazione); falsa applicazione dell'articolo 8 comma 1 della più volte ripetuta legge n. 68 del 1999; eccesso di potere; violazione dei precetti di logica;

la norma falsamente applicata riguarda esclusivamente la posizione delle persone disabili « che risultano disoccupate e aspirano ad un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative » (una prima occupazione);

tale norma non ha quindi niente a che spartire con la posizione dei disabili che, avendo conseguito le idoneità nei concorsi pubblici, a prescindere dallo stato di disoccupazione, aspirando ad essere inclusi nelle apposite graduatorie dei riservisti per essere assunti in ruolo, anche « oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso », come previsto dall'articolo 16 del comma 2 della stessa legge n. 68 del 1999, ragion per cui « l'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dagli Uffici competenti » (« si iscrivono » — dice la norma applicata a sproposito — non già si devono iscrivere) non è prevista la pena di esclusione dall'insediamento dei disabili nelle graduatorie dei riservisti, come invece prevedeva l'abrogata legge n. 48 del 1968; altrimenti il disabile nominato supplente annuale nelle scuole statali, che peraltro non può vantare lo stato di disoccupazione, come nel caso di specie, non avrebbe titolo per essere incluso nella graduatoria dei riservisti (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 luglio 1996 n. 979);

l'impugnato provvedimento è illegittimo anche perché l'amministrazione non ha provveduto (come invece era tenuta a fare *ex lege* n. 241 del 1990) ad invitare l'interessato a regolarizzare (integrare) — ammesso pure e non concesso che fosse stato necessario — la certificazione attestante il suo stato di disabilità, non solo,

ma il ricorrente — alla cui consorte, recatasi presso l'ufficio scolastico di Bergamo per chiarimenti, fu spiegato che sarebbe bastato un certificato dell'ufficio di collocamento attestante l'iscrizione nell'elenco dei disabili civili anche di un breve periodo di un anno pregresso (*sic.*) perché la certificazione del coniuge potesse essere ritenuta valida —, aveva provveduto a « regolarizzare » la sua documentazione integrandola con il certificato del collocamento (allegando al reclamo del 7 dicembre 2000) gradito all'amministrazione; che però, tetragona, non l'ha proprio preso in considerazione, evidentemente ritenendo, a torto, che ne sarebbe derivata — per la tardività della presentazione — la violazione della *par condicio* dei concorrenti; che la consolidata giurisprudenza ritiene invece « ammissibile la regolarizzazione formale di atti e documenti presentati nei pubblici concorsi ove i medesimi già contengano tutti gli elementi necessari giacché, in tal caso, dalla regolarizzazione non viene vulnerata la *par condicio* dei concorrenti, come viceversa accadrebbe ove il documento fosse integrato con indicazioni che ne modificano il contenuto sostanziale » (Consiglio di Stato Sez. VI, 14 febbraio 1996 n. 212; Consiglio di Stato Sez. V, 1° marzo 1993 n. 304);

l'amministrazione — la quale evidentemente ignorava l'esistenza della legge n. 68 del 1999 che ha abrogato la legge n. 482 del 1968 a cui era rimasta sorprendentemente abbarbicata —, non ha voluto sentire ragioni; e così all'incolpevole ricorrente, oltre al danno della salute, è toccata pure la beffa della ripetuta e più costosa procedura per il riconoscimento di un suo sacrosanto diritto;

non si riesce a comprendere perché la certificazione attestante lo stato di disabilità del ricorrente non debba essere ritenuta valida per l'inserimento nella graduatoria dei riservisti mentre è stata poi ritenuta valida solo a seguito di reclamo — ai fini della precedenza nella scelta della sede; ma tutto è tragicamente incomprensibile: se per lo Stato non ha nemmeno più rilevanza alcuna lo stato di disoccupazione

al momento della assunzione del disabile articolo 16 comma 2 citato della legge n. 68 del 1999), è semplicemente assurdo pretendere « l'iscrizione nell'apposito elenco » del collocamento —:

fermo restando l'intrusione della magistratura amministrativa con riferimento al caso citato, se, attraverso opportuni provvedimenti, eventualmente di carattere normativo, intenda meglio chiarire la funzione della « iscrizione presso l'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti » (prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 68 del 1999) ai fini del riconoscimento del diritto alla riserva dei posti ex articolo 3 della legge da ultimo citata.

(4-00555)

GAZZARA, D'ALIA, NARO, GIUSEPPE DRAGO, ANGELINO ALFANO e BLASI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 10 marzo 1997 ha sostanzialmente modificato l'indirizzo magistrale « ordinario » o « tradizionale » (come denominato nei documenti ufficiali del Ministero della Pubblica Istruzione) senza riferimento alcuno ai corsi di strumento musicale facoltativo;

tali corsi sono sempre stati oggetto di apposita e separata regolamentazione;

il relativo insegnamento rientra tra quelli curricolari;

il decreto ministeriale suddetto, piuttosto che « abolire » l'indirizzo magistrale « ordinario » o « tradizionale », ne ha decretato la sostituzione con gli attuali indirizzi « liceo delle scienze sociali e socio-psico-pedagogico » (tant'è che la denominazione ufficiale di questi ultimi è: « istituto magistrale ad indirizzo liceo delle scienze sociali e socio-psico-pedagogico »);

conseguentemente il passaggio di competenze e personale dall'indirizzo magistrale « ordinario » o « tradizionale » agli indirizzi liceo delle scienze sociali e socio-

psico-pedagogico è avvenuto automaticamente senza necessità di alcuna apposita disposizione da parte del Ministero o richiesta da parte delle scuole;

malgrado il titolo di studio conclusivo degli indirizzi liceo delle scienze sociali e socio-psico-pedagogico non abbia valore abilitante, i suddetti indirizzi continuano a costituire la via preferenziale e preferita per coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento una volta conseguita la necessaria laurea;

la possibilità di mantenere questi corsi anche per l'anno scolastico 2001-2002, sarebbe inoltre supportata dalla frequenza degli alunni degli Istituti Magistrali ai corsi Integrativi che di fatto mantengono in vigore, per un altro anno scolastico (articolo 1 c.2 del D.I. del 19 marzo 1997), l'Istituzione del Corso di studi tradizionale dell'Istituto Magistrale;

la Dir. Gen. del Ministero della Pubblica Istruzione per l'istruzione classica, scientifica e magistrale — Div. VI (Prot. n. 1954 del 1° dicembre 2000), ha espresso parere favorevole all'« estensione dell'insegnamento facoltativo di strumento musicale agli studenti degli indirizzi socio-psico-pedagogico e delle scienze sociali »;

il Governo nella seduta della Camera dei Deputati del 14 marzo 2001 n. 874 ha assunto l'impegno formale « ad emanare disposizioni che chiariscano la possibilità di mantenere l'insegnamento facoltativo di strumento musicale agli studenti degli indirizzi socio-psico-pedagogico e delle scienze sociali » (A.C. 7697 — Ordini del giorno);

l'insegnamento in oggetto è stato regolarmente offerto agli alunni della secondaria superiore (indirizzi magistrale e socio-psico-pedagogico) dal 1936 ad oggi;

l'insegnamento curricolare di musica continua ad essere impartito presso le secondarie superiori (liceo delle scienze sociali e socio-psico-pedagogico) con classe di concorso A031 Ed. musicale negli istituti d'istruzione secondaria di II grado, che include, come specificato nella tabella

A (classi di concorso) del decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 tutt'oggi in vigore, l'insegnamento di strumento musicale;

recentemente, da una parte sono state istituzionalizzate le scuole medie ad indirizzo musicale con la creazione di un'apposita classe di concorso relativa all'insegnamento di strumento (A077), dall'altra è in fase di avviamento la riforma dei conservatori che porterà alla trasformazione degli stessi in istituti superiori di studi musicali cui si potrà accedere soltanto se in possesso di uno specifico diploma di secondaria superiore ad indirizzo musicale;

conseguentemente, verrà a crearsi un vuoto nell'offerta di studi musicali da parte della scuola;

l'abolizione dei corsi in oggetto implicherà la perdita di posti di lavoro per docenti appartenenti ad un ambito disciplinare (ed. musicale I e II grado) già fortemente penalizzato e per il quale non sono neppure stati banditi gli ultimi concorsi ordinari a cattedra a causa della mancanza di cattedre vacanti;

tale abolizione implicherà anche la perdita di professionalità acquisite mediante una specifica e prolungata attività didattica;

il numero di docenti impegnati nell'insegnamento in oggetto durante gli ultimi anni scolastici (circa 200 in tutto il territorio nazionale) è esiguo ed il conseguente onere per il bilancio dello Stato è limitato;

in definitiva, se non dovesse porsi rimedio si assisterà all'ennesima svalutazione della musica e della pratica strumentale a fronte di contrarie ed ormai innumerevoli petizioni di principio provenienti dalle più alte cariche dello Stato; il Governo ha accolto l'ordine del giorno Misuraca (9/1175/4) —:

quali provvedimenti intenda adottare ed in particolare se, in attesa di un provvedimento che istituzionalizzi defini-

tivamente la presenza della pratica strumentale nella secondaria superiore, dal prossimo anno scolastico, ritiene di consentire la frequenza dei corsi di strumento musicale agli alunni degli indirizzi liceo delle scienze sociali e socio-psicopedagogico; nonché se il reclutamento del relativo personale docente può avvenire con le medesime modalità finora previste per l'indirizzo magistrale attenendosi alle già esistenti disposizioni dell'articolo 15, comma 8 della legge 270/82 e alle istruzioni impartite con le circolari ministeriali 244 e 139 rispettivamente del 9 settembre 1983 e del 5 maggio 1984: utilizzazione od incarico (classi di concorso A031 e A032; possesso dello specifico diploma di strumento musicale) disposto dai Provveditori agli Studi, sostanzialmente confermando i docenti finora impegnati nell'insegnamento in oggetto. (4-00566)

FOLENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il consiglio regionale pugliese nella seduta del 3 luglio 2001 approvava in via definitiva la legge regionale recante « Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo n. 112, articolo 26 del 31 marzo 1998 »;

la presidenza regionale pugliese comunicava il suddetto provvedimento legislativo al commissario per il Governo di Bari il 6 luglio 2001;

il Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 luglio 2001 decideva di ricorrere alla Corte costituzionale contro la legge predisposta dalla regione Puglia;

lo stesso Consiglio dei Ministri, nella successiva seduta del 23 luglio 2001 deliberava di rinunciare all'impugnativa decisa l'11 luglio 2001;

l'articolo 127 della Costituzione italiana e lo statuto della regione Puglia indicano chiaramente che ove il consiglio regionale approvi di nuovo una legge rinviata dal Governo al consiglio regionale, il

Governo della Repubblica può nei quindici giorni dalla sua comunicazione promuovere la questione di « legittimità costituzionale avanti alla Corte costituzionale o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere »;

il termine di quindici giorni previsto dalla norma costituzionale e confermato da quella statutaria regionale, è perentorio;

la decisione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2001 di revoca dell'impugnatura assunta nella seduta dell'11 luglio 2001 è intervenuta oltre il 21 luglio 2001, termine entro cui il Governo avrebbe potuto legittimamente esaminare la propria precedente determinazione, ed oltre il quale invece, essendo perentorio, non ha alcuna potestà di deliberare —

se il Presidente del Consiglio riconosce la illegittimità della decisione assunta in sede di Consiglio dei Ministri nel giorno 23 luglio 2001;

se di conseguenza il Governo intenda esprimere parere di illegittimità presso gli organismi costituzionali competenti relativamente alla pubblicazione della legge n. 19 del Bollettino Ufficiale della regione Puglia del 25 luglio 2001, in quanto norma non approvata o efficace per la decorrenza dei termini a fronte dell'unico provvedimento valido del Consiglio dei Ministri preso nella seduta dell'11 luglio 2001.

(4-00568)

NESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto scrive il *Corriere della Sera* del 3 agosto 2001 a pagina 20 l'ingegner Livio Vido — Amministratore Delegato di Italferr (gruppo Ferrovie dello Stato) — avrebbe espresso pareri non sempre positivi sull'operato della Rocksoil (una delle società di proprietà della famiglia Lunardi) nella sua attività di consulente dei consorzi dell'alta velocità (compreso il Consorzio « Cavet » che sta realizzando la tratta Bologna-Firenze); e —

per questi suoi pareri — avrebbe difficoltà di collaborazione con l'ingegner Pietro Lunardi, proprietario della Rocksoil, divenuto nel frattempo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti —:

se non ritenga che questo sia un altro degli ormai numerosissimi episodi che dimostrano l'incompatibilità dell'attuale Ministro delle infrastrutture con il suo incarico ministeriale. (4-00577)

\* \* \*

#### AFFARI ESTERI

*Interrogazione a risposta scritta:*

LICASTRO SCARDINO e PAOLETTI TANGHERONI. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro per gli italiani nel mondo.* — Per sapere:

quale fondamento abbiano le voci secondo le quali tra gli italiani residenti nell'area di Nizza e le locali autorità consolari e didattiche si sono verificate gravi « incomprensioni », comprese quelle, non trascurabili, di cui è fatto cenno nel n. 2/2000 della rivista « Nuova Fase »;

se sia vero che il consolato di Nizza ha deferito ad organismi esterni la trattazione delle pratiche di pensione degli emigrati;

si vorrebbe far trasferire la sede del locale Comites presso una camera di commercio costituita sotto l'egida del precedente Governo italiano;

il consolato è reticente nei riguardi delle associazioni dei nostri emigrati, anche sulla cessione della nostra sede diplomatica delle Alpi Marittime, ove risiedono circa 30 mila nostri connazionali;

se, fatti i primi accertamenti, sarà opportuno ascoltare gli interessati, nonché prendere visione della corrispondenza intercorsa tra il console e la vecchia dirigenza del Comitato di Assistenza Scolastica. (4-00564)

\* \* \*

#### AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

*Interrogazioni a risposta scritta:*

LUSSANA — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la società Elettra GLL ha avviato le procedure per la localizzazione e autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di una nuova centrale a turbogas per la realizzazione di energia elettrica, con potenza termica di 380MW, nel comune di Lovere, in provincia di Bergamo, nell'ambito dell'area dello stabilimento del Gruppo Lucchini e contigua ad una zona ad elevata urbanizzazione e ad un nuovo complesso turistico locale;

la succitata società Elettra GLL ha già inviato al ministero dell'ambiente la comunicazione iniziale manifestante l'interesse per la costruzione della centrale, ai sensi dell'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, recante « Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 »;

il comune di Lovere, il confinante comune di Castro, la comunità montana Alto Sebino, la provincia di Bergamo e la totalità delle forze politiche del territorio, all'unanimità, sono schierati contro la costruzione della nuova centrale, come risulta in particolare dalle due delibere consiliari del comune di Lovere dell'8 giugno e del 15 giugno 2001;

la cittadina di Lovere, affacciata sulla sponda bergamasca del lago d'Iseo, costituisce una significativa attività per nume-